



Anno 2026

Tit. VII

Cl. 1

Fasc. 2026-

VII/1.3

N. Allegati

Rif.

ad/rg/GC

Oggetto: Bando di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di ricerca dipartimentale nel Gruppo Scientifico disciplinare 06/MEDS-06 Chirurgia Generale, Settore Scientifico-Disciplinare MEDS-06/A Chirurgia Generale dal titolo “Il Rischio oncologico nei pazienti trapiantati: un modello per comprendere l’insorgenza del tumore” della durata di 1 anno. Codice DIMIT2026-IDR001

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 che definisce “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;
- Visto l’art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 in materia di incarichi di ricerca;
- Visto il D.M. 6 agosto 2025, n. 592 registrato alla Corte dei Conti il 29 agosto 2025, con reg. n. 1822 che definisce il trattamento economico minimo degli incarichi di ricerca banditi ai sensi dell’art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- Visto il D.M. 29 luglio 2011, n. 336 avente ad oggetto la determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- Visto il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 di rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- Visto il D.M. 2 maggio 2024, n. 639 recante disposizioni sulla determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell’art. 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- Richiamato il Decreto Rettorale 31 maggio 2024, rep. n. 586 con il quale si inquadrano i professori e i ricercatori nei gruppi scientifico-disciplinari e nei settori scientifico disciplinari, ai sensi del D.M. 2 maggio 2024, n. 639;
- Richiamato il Decreto Rettorale 30 ottobre 2025, n. 1313, Entrato in vigore il 3 novembre 2025, di emanazione del “Regolamento per il conferimento di incarichi di ricerca ai sensi dell’art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
- Richiamata la Delibera n. 58/2026 del Consiglio di Dipartimento del 22 aprile 2026, con la quale si approva l’attivazione di una selezione per il conferimento di n. 1 incarico di ricerca della durata di 12 mesi, sotto la guida del Responsabile della Ricerca, Prof. Giulio Carcano;
- Accertato che l’importo dell’incarico di ricerca di cui al presente bando di € 28.000,00 (Lordo Ateneo) trova copertura finanziaria a carico del fondo “Donazione-Corradino_Franzi per Euro 25.000,00 e fondo Master_IOFCCMPSS per Euro 3.000,00;





DECRETA

Art. 1 - Oggetto

È indetta una selezione, per titoli e eventuale colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di ricerca della durata di 1 anno per lo svolgimento di attività di ricerca nel Gruppo Scientifico disciplinare 06/MEDS-06 Chirurgia Generale, Settore Scientifico-Disciplinare MEDS-06/A Chirurgia Generale.

Il conferimento dell'incarico di ricerca comporta la realizzazione, presso il Dipartimento di Medicina e Innovazione Tecnologica sotto la guida del Prof. Giulio Carcano nell'ambito del programma di ricerca dal titolo: **“Il rischio oncologica nei pazienti trapiantati: un modello per comprendere l'insorgenza del tumore”**, delle attività sinteticamente riportate:

Il candidato selezionato sarà coinvolto nello sviluppo e nell'implementazione di un programma di ricerca integrato finalizzato allo studio dell'oncogenesi nei pazienti sottoposti a trapianto d'organo.

L'obiettivo generale del progetto è;

- comprendere i meccanismi che determinano l'insorgenza e la progressione delle neoplasie in questa popolazione.
- identificare precocemente i soggetti a maggior rischio oncologico.
- ottimizzare i percorsi di sorveglianza, prevenzione e follow-up.
- tradurre le evidenze scientifiche in strumenti operativi per la pratica clinica.

COMPETENZE RICHIESTE AL CANDIDATO

Il candidato parteciperà attivamente al progetto sopra descritto, con un ruolo chiave nel supporto all'analisi e all'elaborazione dei dati.

In particolare, dovrà possedere competenze specifiche nei seguenti ambiti:

- biostatistica, per l'analisi quantitativa dei dati clinici e biologici.
- informatica medica, per la gestione, l'integrazione e la strutturazione dei dataset complessi.
- intelligenza artificiale e machine learning, per lo sviluppo di modelli predittivi e sistemi di supporto decisionale

IL CANDIDATO CONTRIBUIRÀ A:

- analizzare grandi volumi di dati eterogenei.
- identificare pattern clinicamente rilevanti.
- estrapolare informazioni utili alla stratificazione del rischio.
- sviluppare e validare modelli predittivi avanzati.
- supportare la traduzione dei risultati in applicazioni concrete per la pratica clinica.

Art. 2 - Requisiti per l'ammissione alla selezione



Possono partecipare alla selezione studiosi con un curriculum scientifico professionale idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca prevista dalla presente selezione in possesso del seguente titolo di studio:

Laurea di durata non inferiore a 5 anni, conseguita secondo l'ordinamento didattico ai sensi del D.M. 270/2004 (o in ordinamenti precedenti) da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca. (Reg. Università degli Studi dell'Insubria Emanato con Decreto Rettorale 30 ottobre 2025 n. 1313 Entrato in vigore il 3 novembre 2025)

Laurea Magistrale in

- Medicina e Chirurgia (LM-41)
- Scienze informatiche (LM-18)
- Biostatistica (LM-82)
- Ingegneria Informatica (LM-32)

Analogo titolo accademico conseguito all'estero e riconosciuto equipollente al titolo italiano dalle competenti autorità accademiche.

Requisiti preferenziali

Formazione specifica universitaria o extrauniversitaria certificata di settore.

Valutazione CV.

Esperienza di ricerca.

Pertinenza dei titoli di studio con il programma di ricerca.

Attinenza di eventuali pubblicazioni, tesi e/o prodotti scientifici presentati per il programma di ricerca oggetto della selezione.

I titoli di studio conseguiti all'estero che non siano già stati dichiarati equipollenti ai sensi della legislazione vigente, verranno valutati, unicamente ai fini della selezione, dalla Commissione Giudicatrice; a tal fine i candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione il titolo di studio in originale o certificato sostitutivo corredato da:

1. traduzione ufficiale in lingua italiana 1
2. legalizzazione e "dichiarazione di valore in loco" del titolo 2.

Per l'ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il possesso dei seguenti requisiti:

- non essere escluso dall'elettorato politico attivo.
- non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso.

I candidati devono essere in possesso del titolo di studio di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca ai sensi della Legge n. 240/2010.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3 – Incompatibilità e divieto di cumulo

1. Gli incarichi di ricerca non sono compatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca



dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA), né con la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca legati all'incarico.

2. Gli incarichi di ricerca, nonché i contratti di ricerca di cui all'art. 22, i contratti post- doc di cui all'art. 22-bis e i contratti di cui all'art. 24 della Legge 240/2010, non sono tra loro compatibili e non possono essere fruiti contemporaneamente da un medesimo titolare. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui agli artt. 22, 22-bis e 22-ter e dei contratti di cui all'art. 24 della Legge 240/2010, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del DPR n. 382/1980, e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

3. Il titolare di incarico di ricerca può svolgere una limitata attività di lavoro autonomo, previa autorizzazione del Responsabile della ricerca, a condizione che tale attività sia compatibile con l'attività cui lo stesso è tenuto e non comporti conflitto di interessi con la specifica attività e non rechi alcun pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'Ateneo. Complessivamente l'attività di lavoro autonomo non può superare il limite di reddito di 15.000,00 euro annui lordi.

4. Il titolare di incarico di ricerca può svolgere attività curriculari quali esercitazioni, laboratori e/o attività di campo, per un massimale complessivo di 40 ore per anno accademico, o tutorato disciplinare o di supporto, e ricevere i relativi compensi, purché preventivamente autorizzate come sopra. Tali compensi si sommano con eventuali altri redditi da lavoro autonomo e devono rientrare nel limite di reddito previsto dal precedente comma 3.

5. La titolarità di incarico di ricerca è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, anche part-time, sia pubblico che privato.

Art. 4 – Presentazione delle domande di partecipazione

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per il concorso, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina: <https://pica.cineca.it/uninsubria/DIMIT2026-IDR001/domande>

L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l'autoregistrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda e allegare i documenti in formato elettronico PDF/A.

È prevista la facoltà di accesso alla piattaforma PICA anche mediante credenziali SPID o CIE (in questi casi il sistema non richiederà di firmare la domanda prima di presentarla).

Sarà possibile allegare al massimo n. 30 documenti per le pubblicazioni e n. 30 documenti per gli altri titoli da far valutare e di dimensione massima 30 Mb.



La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica ed includere obbligatoriamente:

- curriculum della propria attività scientifica e professionale
- copia di un documento d'identità in corso di validità

Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.

Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e il conseguente invio della domanda.

Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata **perentoriamente entro e non oltre 20 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo on line di Ateneo e sul sito web di Ateneo mediante una delle seguenti modalità:**

La presentazione della domanda di partecipazione, nel caso in cui il candidato non acceda tramite SPID o CIE, dovrà essere perfezionata e conclusa secondo una delle seguenti modalità:

- **Firma il documento sul server ConFirma**

Per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) compatibile con il servizio ConFirma. Dopo la firma sarà possibile scaricare il PDF firmato.

- **Firma digitalmente il documento sul tuo dispositivo elettronico**

Per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) e software di firma digitale con cui generare, a partire dal file PDF del documento scaricato da questo sito, il file firmato in formato pdf.p7m da ricaricare sul sito stesso.

- **Firma il documento manualmente**

Per firmare manualmente il documento è necessario scaricare il PDF del documento sul proprio computer, stamparlo, firmarlo manualmente, effettuare la scansione in un file PDF e caricare quest'ultimo sul sito.

ATTENZIONE: la scansione, oltre alle pagine della domanda, dovrà contenere nell'ultima pagina la copia di un documento di identità in corso di validità (questo passaggio non è necessario se la copia del documento di identità è stata inserita tra gli allegati alla domanda).

Saranno dichiarate inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato.



I cittadini stranieri residenti in Italia possono avvalersi dell'autocertificazione di cui sopra, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani (art. 3 D.P.R. n. 445/2000).

I cittadini stranieri non residenti in Italia non possono avvalersi in alcun modo dell'istituto dell'autocertificazione (art. 3 D.P.R. n. 445/2000).

Titoli, certificati e pubblicazioni prodotti con modalità difformi rispetto a quanto sopraindicato non verranno presi in considerazione. In applicazione delle norme in materia di autocertificazione, l'Università procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

È considerata validamente prodotta esclusivamente la documentazione pervenuta entro il termine perentorio indicato dal bando. Non è ammissibile l'introduzione nella valutazione concorsuale di titoli conseguiti o presentati successivamente alla data di scadenza del bando. Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati per la partecipazione ad altri concorsi presso questa o altre Amministrazioni.

I candidati dovranno provvedere a loro spese alla restituzione di titoli e pubblicazioni inviati per la partecipazione alla selezione, previ accordi con il Dipartimento di Medicina e Innovazione Tecnologica dell'Università degli Studi dell'Insubria.

Art. 5 - Informativa sull'applicazione della normativa in tema di prevenzione della corruzione

L'Ateneo, in attuazione della normativa in materia, ha adottato il proprio Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e nominato il Responsabile per la prevenzione della corruzione. Il Piano Triennale è pubblicato sul sito web istituzionale alla pagina:

[Portale Trasparenza Università degli Studi dell'Insubria – Prevenzione della corruzione](#)
Eventuali segnalazioni possono essere inviate all'indirizzo: anticorruzione@uninsubria.it

Art. 6 – Procedura selettiva

La selezione avviene tramite valutazione comparativa dei curricula dei candidati che hanno presentato domanda sulla base dei titoli e delle pubblicazioni.

La valutazione è integrata da un colloquio in seduta pubblica che verterà sull'illustrazione dell'esperienza professionale del candidato orientata a valutare il profilo scientifico-professionale, le attitudini alla ricerca e le competenze richieste oggetto dell'incarico.

Sarà cura dell'Amministrazione comunicare mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda dai candidati e, con almeno 7 giorni di anticipo, le modalità di svolgimento del colloquio.

La mancata presentazione al colloquio è considerata esplicita e definitiva manifestazione di volontà del candidato a rinunciare alla selezione.

Per sostenere il colloquio i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità o da un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

L'accesso al colloquio è aperto ai candidati per i quali è stata effettuata la valutazione dei titoli che, quindi, non siano stati esclusi per le motivazioni riportate nell'art. 7.



I candidati riconosciuti portatori di handicap devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle eventuali prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104.

Per la valutazione dei candidati la Commissione dispone di 100 punti, di cui 60 punti per i titoli e 40 punti per il colloquio.

I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri e secondo la ripartizione dei punteggi previsti come di seguito:

TITOLI (FINO A 60 PUNTI)

1. titolo di studio (laurea magistrale, dottorato di ricerca, ulteriori diplomi post- laurea, ecc.), criterio di valutazione: Possesso del titolo, aderenza al campo di ricerca oggetto dell'incarico, punteggio/valutazione conseguita (fino a un massimo di **25** punti);
2. pubblicazioni e altri prodotti della ricerca (presentazioni a congressi, software, banche dati, brevetti, ecc.), criterio di valutazione: Qualità ed aderenza al settore di ricerca oggetto dell'incarico (fino a un massimo di **15** punti);
3. altri titoli (esperienze professionali in Italia e all'estero, competenze tecniche o sperimentali rilevanti, ecc.), criterio di valutazione: Qualità ed aderenza al settore di ricerca oggetto dell'incarico (fino a un massimo di **20** punti).

COLLOQUIO (FINO A 40 PUNTI).

La Commissione formula per ciascun candidato un giudizio complessivo e, al termine dei lavori, stila una graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai singoli candidati.

La selezione si intende superata con un punteggio pari o superiore a 60 punti sui 100 totali.

Il giudizio della Commissione giudicatrice è insindacabile nel merito.

In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

La graduatoria finale è approvata con provvedimento del Direttore di Dipartimento e sarà pubblicata nella pagina dell'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito web dell'Ateneo con valore di notifica agli interessati entro il termine di 120 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle candidature, salvo motivati ed oggettivi impedimenti.

La graduatoria ha validità di 120 giorni dall'approvazione degli atti e deve essere utilizzata per scorrimento nei seguenti casi:

- a. impossibilità di perfezionare il contratto per difetto dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione;
- b. rinuncia alla stipula del contratto da parte del vincitore prima dell'avvio dell'attività.

Nel caso di rinuncia del vincitore dopo l'avvio dell'attività ed entro i termini di validità della graduatoria, su richiesta del Tutor l'incarico può essere attribuito ai candidati successivi idonei in graduatoria, previa approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.

Nel caso di vincitore con cittadinanza extra UE la decorrenza è posticipata al perfezionamento della documentazione necessaria per l'avvio dell'attività di ricerca sul territorio nazionale.

Art. 7 – Esclusione dalla procedura

I candidati sono ammessi con riserva.

Comporta l'esclusione dalla procedura:

- 1) la domanda inviata con modalità diversa da quella indicata all'art. 4 del bando;



- 2) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione secondo le modalità previste all'art. 4 del bando (in caso di accesso alla piattaforma PICA mediante SPID o CIE non sarà richiesta la sottoscrizione della domanda);
- 3) la mancanza dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2 del bando;
- 4) la sussistenza di situazioni di incompatibilità.
L'esclusione dalla procedura di selezione può essere disposta in qualsiasi momento mediante notifica all'interessato.

Art. 8 – Rinuncia del candidato alla procedura

L'eventuale rinuncia del candidato a partecipare alla procedura dovrà essere inviata solo ed esclusivamente per via telematica all'indirizzo indicato sopra, art. 4 del presente bando, compilando il modulo di rinuncia.

Art. 9 – Stipula del contratto

L'incarico di ricerca è conferito mediante la stipula di un contratto di diritto privato tra l'Ateneo e il vincitore; il contratto è sottoscritto dal titolare dell'incarico e dal Direttore di Dipartimento.

Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Il titolare dell'incarico affersce al Dipartimento richiedente, per lo svolgimento delle attività previste nel contratto.

L'importo è erogato al beneficiario in rate mensili posticipate.

Il trattamento di missione del titolare dell'incarico di ricerca ricade sui fondi del Responsabile della ricerca o su quelli del Dipartimento, secondo le modalità previste dalla normativa di Ateneo in materia di missioni.

Art. 10 - Diritti, doveri e modalità di svolgimento dell'incarico

Il/la incaricato/a alla ricerca è tenuto a svolgere l'attività prevista dal contratto individuale e ha diritto di avvalersi, per tale fine, delle strutture e delle attrezzature del Dipartimento di riferimento. L'attività può essere svolta in parte presso strutture esterne, solo previa espressa autorizzazione del Responsabile e del Consiglio di Dipartimento. L'attività deve essere svolta continuativamente, nei limiti previsti dai programmi di ricerca e secondo le indicazioni impartite dal Responsabile della ricerca, il quale è anche tenuto a verificarla nel rispetto delle "Linee Guida in materia di sicurezza per la ricerca" redatte dall'Ateneo. Al termine del contratto il titolare dell'incarico di ricerca è tenuto a presentare al Consiglio del Dipartimento una relazione finale sulle attività svolte, previa approvazione del Responsabile, e a presentare i risultati conclusivi della propria attività in un apposito seminario o comunque nelle forme definite dal Consiglio di Dipartimento.



L'attività deve essere sospesa durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità, così come previsto da normativa vigente. La sospensione dell'attività di ricerca si applica anche in caso di maternità a rischio e congedo parentale. La scadenza del contratto sarà conseguentemente prorogata di un periodo pari alla sospensione di cui si è usufruito. Durante il periodo di astensione legata al parto, le incaricate alla ricerca hanno diritto all'indennità di maternità erogata dall'INPS secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.

L'attività e l'incarico devono essere sospesi per assenze per malattia superiori a 30 giorni consecutivi in un anno. Previo accordo con il Responsabile e nel rispetto degli eventuali limiti imposti dal finanziamento a disposizione, la scadenza del contratto sarà prorogata di un periodo pari alla sospensione di cui si è usufruito.

Non costituisce sospensione un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno. Gli eventuali giorni di assenza per motivi diversi dalla malattia devono essere in qualsiasi caso concordati con il Responsabile della ricerca. È consentito un periodo di soggiorno all'estero presso una o più qualificate università o enti di ricerca, autorizzato dal Consiglio del Dipartimento e dal Responsabile della ricerca, per attività di ricerca correlata all'oggetto dell'incarico. Il bando deve espressamente dichiarare se, per la durata del periodo trascorso all'estero l'ammontare dell'incarico è aumentato, su richiesta del Responsabile della ricerca, fino al 50% a carico del bilancio del Dipartimento o di fondi di ricerca specifici. La maggiorazione di cui al periodo precedente non può essere cumulata con altre forme di contribuzione economica o borse erogate per la medesima finalità.

Per gli incarichi di ricerca conferiti su programmi di ricerca di tipo clinico da svolgersi presso strutture convenzionate con l'Ateneo, è necessario dare preventiva comunicazione al Direttore Generale della struttura convenzionata, ai fini dell'accesso alle strutture, che avviene sotto la responsabilità assistenziale del Direttore della clinica o del servizio.

Art. 11 – Trattamento economico, fiscale, previdenziale, assicurativo e sanitario

L'importo annuale dell'assegno di ricerca è pari a **€ 28.000,00 (Lordo Ateneo) e € 22.699,08 (Lordo Percipiente)** al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante ed è attribuito al titolare dell'incarico in rate mensili di pari importo.

Agli incarichi di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'art.1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L'Università annualmente provvede per conto del titolare dell'incarico di ricerca alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi nell'ambito dell'espletamento dell'attività di ricerca. Con riferimento alla copertura sanitaria dei vincitori di incarico di ricerca "extra-UE" il Responsabile della ricerca dovrà



prioritariamente imputare la relativa spesa sui fondi del progetto di ricerca secondariamente su propri fondi di ricerca e, solo nel caso non fosse possibile adire tali coperture, potrà fare richiesta di rimborso delle spese sanitarie all'Amministrazione Centrale.

Art. 12 - Rinnovo e proroga

Alla scadenza, l'incarico di ricerca può essere rinnovato, nel rispetto della durata di cui all'art. 1 comma 3, previo parere positivo del Responsabile della ricerca, con approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento, specificando gli obiettivi che sono alla base della richiesta di prosecuzione dell'incarico di ricerca. Ai fini del rinnovo si terrà conto della relazione prodotta dal titolare dell'incarico di ricerca sulle attività svolte.

Nel caso in cui il progetto di ricerca su cui grava l'incarico venga prorogato per una durata inferiore ad un anno, pertanto non sufficiente per procedere con il rinnovo, il contratto può essere conseguentemente prorogato, sempre nel rispetto della durata massima.

La proroga è altresì consentita in caso di impedimenti oggettivi ed eccezionali, per cause non imputabili al titolare dell'incarico, che non hanno reso possibile il completamento delle attività nei termini previsti.

La proroga ed il rinnovo del contratto sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge e della proroga concessa dall'Ente finanziatore.

Art. 13 - Cessazione, recesso, decadenza e risoluzione del contratto

La cessazione del rapporto è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

Il titolare dell'incarico di ricerca che intende recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione scritta alla struttura con almeno 15 giorni di preavviso. Il pagamento dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta; la mancata o tardiva comunicazione comporterà la trattenuta di una mensilità.

Sono dichiarati decaduti coloro che entro il termine fissato dall'avviso di selezione non dichiarino di accettare la posizione e stipulino l'apposito contratto, salvo ragioni di salute o cause di forza maggiore debitamente e tempestivamente comprovate.

Decadono altresì coloro che forniscono false dichiarazioni o che omettano le comunicazioni così come previsto dai singoli avvisi di selezione, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti.

È prevista la risoluzione del contratto, su segnalazione del Responsabile della ricerca e a seguito dell'accertamento dei fatti da parte Direttore del Dipartimento, sentito l'interessato, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento, nei seguenti casi:

- a. ingiustificato mancato inizio;
- b. gravi e ripetute inadempienze;
- c. violazione del regime delle incompatibilità stabilito dai precedenti articoli;
- d. valutazione negativa espressa dal Consiglio di Dipartimento sull'attività;
- e. violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 e dal Codice etico, di comportamento e norme per



l'integrità nella ricerca dell'Università degli Studi dell'Insubria;
La decadenza e la risoluzione del contratto sono disposte con Decreto del Direttore.

Art. 14 - Disciplina sulla proprietà intellettuale e industriale

Il titolare di incarico di ricerca ha diritto di pubblicare i risultati della propria attività di ricerca, salvo che la pubblicazione non pregiudichi il diritto dell'Università alla tutela dei risultati. È inoltre obbligato a depositare in <https://irinsubria.uninsubria.it/> copia delle pubblicazioni prodotte ed a comunicare senza ritardo l'avvenuto conseguimento dei risultati al Responsabile della ricerca, al quale spetta la verifica della sussistenza dell'eventuale pregiudizio. In ogni caso con la sottoscrizione del contratto sarà richiesto al titolare di incarico di ricerca di firmare apposito accordo di riservatezza con la struttura che ha attivato l'incarico.

I diritti di proprietà industriale sui risultati conseguiti dall'incaricato per conto dell'Università nell'esecuzione delle proprie attività di ricerca, soggiacciono alle previsioni del Regolamento in materia di proprietà industriale dell'Università vigente al momento del conseguimento dei risultati.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti sono trattati ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679). L'Amministrazione si impegna a fornire al richiedente l'Informativa sul trattamento dati appositamente predisposta per le attività descritte nel presente Bando.

Art. 16 – Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia e alla normativa d'Ateneo.

Varese, data della firma digitale

Il Direttore Vicario del Dipartimento
Prof.ssa Francesca Rovera
(firmato digitalmente)

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dr. Andrea Michellini
Tel. +39 0332 393422 – andrea.michellini@uninsubria.it



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

**DIPARTIMENTO DI MEDICINA E
INNOVAZIONE TECNOLOGICA - DIMIT**
Il Direttore